



COMUNE DI BENEVELLO

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.24

OGGETTO:

Approvazione regolamento per acquisizione beni e servizi in economia

L'anno duemilasei addì venti del mese di novembre alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. MURIALDO LORENZO - Sindaco	Sì
2. RAPALINO MAURO - Vice Sindaco	Sì
3. ABRIGO ENZO - Assessore	Sì
4. GALLESIO CHIARA - Assessore	Sì
5. CARBONE IVANO - Assessore	Sì
6. RAPALINO SAVERIO - Consigliere	No
7. GANDOLFO GIANCARLO - Consigliere	Sì
8. VIGOLUNGO MONICA - Consigliere	Sì
9. ZANTONELLO LUCA - Consigliere	No
10. FABRIS EMILIO - Consigliere	No
11. PORCELLANA TITO - Consigliere	Sì
12. CALDELARA RITA FRANCA - Consigliere	No
13. CHIARLA ANGELO - Consigliere	Sì
Totale Presenti: 9	
Totale Assenti: 4	

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Signor Dott.ssa BUE Carla il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor MURIALDO LORENZO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ATTESO che a seguito dell'entrata in vigore del Codice degli appalti di cui al decreto legislativo 163/2000 sono state introdotte modifiche in ordine alle procedure di acquisizione di beni e servizi con particolare riferimento al procedimento di scelta del contraente;

CONSIDERATO che l'art. 125, comma 10 dispone che l'acquisizione di beni e servizi in economia è ammessa :

- a) in relazione all'oggetto ed ai limiti di importo delle singole voci di spesa preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna amministrazione;
- b) al di fuori di quanto sopra nelle ipotesi tassativamente indicate dalla disposizione di cui sopra;

RAVVISATA la necessità, allo scopo di assicurare la regolarità e continuità dell'attività dell'Ente anche alla luce del fondamentale principio di economia del procedimento in ordine alla misura economica delle acquisizioni di beni e servizi necessari all'espletamento delle attività interne ed esterne, di approvare un regolamento, in attuazione del disposto normativo di cui sopra, per la disciplina delle acquisizioni di beni e servizi in economia;

Visto lo schema di regolamento predisposto dagli uffici, nel testo proposto dalla giunta comunale;

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali »;

VISTE le circolari della presidenza del consiglio dei ministri:

- 20 aprile 2001, n. 1.1.26/10888/9.92, recante "Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi" (G.U. 27 aprile 2001, n. 97);

- 2 maggio 2001, n. 1/1.1.26/10888/9.92, recante "Guida alla redazione dei testi normativi" (G.U. 3 maggio 2001, n. 101, S.O. n. 105);

che hanno trovato applicazione per la formulazione del presente regolamento;

VISTO il codice dei contratti emanato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

VISTO lo statuto comunale;

Con voti unanimi, espressi in forma palese, esito accertato e proclamato dal Sindaco

DELIBERA

- 1) DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi dell'art. 125, comma 10 del Codice dei contratti approvato con decreto legislativo 163/2006 **«REGOLAMENTO COMUNALE PER LE FORNITURE DI BENI ED ACQUISIZIONE DI SERVIZI DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA»** che si compone di n. 46 articoli e che, allegato, forma parte integrante della presente deliberazione;
- 2) DI STABILIRE che con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento ora in vigore, nonché ogni altra disposizione con esso contrastante;
- 3) DI DARE ATTO che il presente regolamento disciplina la materia nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, così come prescrive l'art. 7, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI BENEVELLO
PROVINCIA DI CUNEO

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LE FORNITURE DI BENI e
ACQUISIZIONE DI SERVIZI
DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA

TITOLO I NORME GENERALI COMUNI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, in conformità all'art. 125 del codice dei contratti emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, il sistema delle procedure di effettuazione delle spese per l'acquisto di beni e acquisizione di servizi in economia.

Art. 2 - Limiti di applicazione

1. Le procedure per l'acquisizione in economia è ammessa:
 - per acquisto di beni per importi inferiori a 211.000 euro, IVA esclusa;
 - per acquisizione di servizi per importi inferiori a 137.000 euro, IVA esclusa
2. Agli effetti di cui al precedente comma 1, è vietato suddividere artificiosamente qualsiasi fornitura o acquisizione di servizi, che possa considerarsi unitaria, in più forniture.
3. Il ricorso al sistema di effettuazione delle spese per l'acquisto in economia di beni e acquisizione di servizi è ammesso nei limiti delle risorse assegnate ai responsabili dei singoli servizi, in sede di P.R.O. (piano assegnazione risorse e obiettivi) ovvero di volta in volta assegnati con apposita deliberazione di giunta.

TITOLO II

ACQUISTO DI BENI

CAPO I

Art. 3 - Sistemi di esecuzione

1. L'acquisizione di beni in economia è effettuata mediante la procedura del cottimo fiduciario, che avviene mediante affidamento della fornitura a terzi individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenco di operatori economici predisposto dal comune ai sensi del successivo capo II.

CAPO II

ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Art 4 - Elenco degli operatori economici

1. È istituito, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 125, commi 11 e 12, del codice dei contratti, l'elenco degli operatori economici per l'affidamento delle forniture di beni in economia mediante cottimo fiduciario.

Art 5 - Requisiti per l'iscrizione nell'elenco

1. Gli operatori economici, per ottenere la iscrizione nell'elenco devono dimostrare di essere iscritti alla camera di commercio per la categoria merceologica dei beni da fornire o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato (art. 39, comma 1, del codice dei contratti).

2. Il requisito può essere dimostrato mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445.

Art 6 - Formazione dell'elenco

1. Entro il 30 novembre di ogni anno, il comune pubblica apposito avviso all'albo pretorio e sul sito internet del comune stesso invitando gli operatori economici a presentare istanza per la iscrizione nell'elenco di cui al precedente art. 4.

2. L'avviso contiene:

- le modalità ed il termine di presentazione delle istanze;
- la documentazione da allegare alla domanda atta a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti.

3. Entro il 15 dicembre successivo gli operatori economici interessati presentano domanda di iscrizione nell'elenco per la fornitura di beni attinenti alla/alle categoria/e merceologica/che che intende fornire.

4. L'ordine di iscrizione, tra i soggetti aventi titolo, è stabilito mediante sorteggio pubblico la cui data è indicata nell'avviso di cui al precedente comma 1.

5. Gli operatori economici inseriti nell'elenco, sono invitati secondo l'ordine di iscrizione, in relazione alla categoria merceologica dei beni da fornire.

Art 7 - Aggiornamento dell'elenco

1. Annualmente, entro il 15 dicembre, con le stesse procedure previste dal precedente art. 6, il comune provvede all'aggiornamento dell'elenco, con l'inserimento delle nuove iscrizioni.

2. Le nuove iscrizioni sono inserite, nell'elenco, nell'ordine stabilito mediante sorteggio.

Art 8 - Cancellazione dall'elenco

1. La cancellazione dall'elenco è disposta d'ufficio, oltre che per la sopravvenuta mancanza dei requisiti di cui al precedente art. 5, quando l'iscritto sia incorso in accertata grave negligenza o malafede nella esecuzione della prestazione ovvero sia soggetto a procedura di liquidazione o cessi l'attività nonché nei casi di mancata ottemperanza alla vigente normativa antimafia.

2. La cancellazione è altresì disposta su richiesta dell'interessato.

Art 9 - Procedura per la cancellazione

1. Nei casi previsti dall'articolo precedente, il responsabile del servizio dà comunicazione al legale rappresentante della ditta, con raccomandata con avviso di ricevimento, dei fatti addebitati, assegnando il termine di quindici giorni per le deduzioni.

2. Trascorsi almeno venti giorni dalla scadenza di tale termine, il responsabile del servizio si pronuncia in merito, disponendo, in presenza dei necessari presupposti, la cancellazione dall'elenco.

3. Le determinazioni del responsabile del servizio devono essere rese note alla ditta interessata, entro quindici giorni dall'adozione del provvedimento di cancellazione.

Art 10 - Invito di partecipazione alla gara

1. Gli operatori inseriti nell'elenco sono invitati secondo l'ordine di iscrizione, sempre che siano in possesso dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all'oggetto dell'appalto, e possono ricevere ulteriori inviti dopo che sono stati invitati tutti i soggetti inseriti nell'elenco, in possesso dei necessari requisiti di qualificazione.

CAPO III

PROCEDURE PER LE FORNITURE DI BENI

Art 11 - Individuazione degli interventi

1. Possono essere eseguite in economia da parte dell'Amministrazione comunale, nel rispetto dei limiti previsti dal presente regolamento, le forniture relative ad acquisto di materiali di consumo, attrezzature e materiale tecnico, compreso hardware e software, inerenti tutte le attività previste nel bilancio di previsione e negli strumenti gestionali eventualmente adottati.

Art. 12 - Esecuzione in economia in casi particolari

1. Ai sensi dell'art. 125, comma 10 del codice dei contratti, il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi, qualunque sia l'importo:

- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b) necessità di completare le forniture di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- c) prestazioni periodiche di forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

Art. 13 - Acquisto di beni in maniera autonoma

1. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, questo comune, limitatamente ai prodotti ivi inclusi:

- può ricorrere alle convenzioni CONSIP S.p.A.;
- comunque, in caso di acquisti in maniera autonoma, sono utilizzati i parametri di qualità e di prezzo, come limite massimo, per l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto di convenzionamento.

2. Ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni i provvedimenti con cui viene disposto di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, anche ai sensi del comma 4 del medesimo art. 26. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 del medesimo art. 26.

3. Non soggiacciono alla disciplina di cui ai commi precedenti:

- a) l'acquisto di materiale non compreso nelle convenzioni CONSIP S.p.A.;
- b) l'acquisto di beni speciali, intendendo per tali quei beni che, per la loro tipologia e peculiarità, sono offerti solo da imprese altamente specializzate e non sostituibili con prodotti in comune commercio.

Art. 14 - Modalità di esecuzione delle spese per importi pari o superiori a 20.000 euro

1. Per forniture di importo pari o superiore a ventimila euro e fino alle soglie di cui al precedente art. 2, comma 1, ovvero nei casi previsti dal precedente art. 12, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante, ai sensi del precedente capo II.

Art. 15 - Modalità di esecuzione delle spese di importo inferiore a 20.000 euro

1. Per forniture inferiori a ventimila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

2. L'esecuzione della fornitura dei beni prevista dal comma 1 è disposta dal responsabile del servizio cui siano state attribuite, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, le funzioni dirigenziali, i quali assumono anche le funzioni di responsabili del procedimento.

Art. 16 - Ordinazione

1. L'ordinazione delle forniture deve essere effettuata fino all'importo € 5.000,00 con buono di ordinazione del responsabile del procedimento, come individuato dai precedenti artt. 14 e 15, e deve contenere:

- l'oggetto della fornitura;
- le garanzie;
- le caratteristiche tecniche;
- la qualità e la modalità di esecuzione;
- il prezzo;
- le modalità ed i termini di pagamento nel rispetto comunque delle norme di cui all'art. 4, comma 4, del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;
- le modalità di scelta del contraente.

2. Per importi dai 5.001,00 a 20.000,00 l'ordinazione delle forniture deve essere effettuata con determinazione del responsabile previa acquisizione di almeno 3 preventivi.

Art. 17 - Cottimo fiduciario

1. Sono eseguiti con il sistema del cottimo fiduciario le forniture per le quali si renda necessario ovvero opportuno l'affidamento ad un imprenditore di notoria capacità ed idoneità.

2. I soggetti e le imprese di cui al comma 1 devono essere iscritti alla camera di commercio.
3. L'esecuzione è effettuata con l'osservanza delle disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 18 – Preventivi

1. Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità dei beni da ordinare nel corso di un determinato periodo di tempo, non superiore comunque all'anno finanziario, possono richiedersi preventivi di spesa od offerte di prezzi validi per il periodo di tempo previsto. In tal caso può procedersi a singole ordinazioni via via che il fabbisogno si verifichi, alla persona od impresa che ha presentato il preventivo più conveniente, sempre che il limite globale della spesa, per il periodo di tempo considerato, non superi quello indicato nel precedente art. 14.

2. I preventivi debbono rimanere conservati agli atti.

Art. 19 – Scelta del preventivo

1. La scelta fra più preventivi deve essere ispirata ai seguenti criteri: qualità della prestazione, modalità e tempi di esecuzione, prezzo.

2. Ove la scelta non cada sul preventivo di importo inferiore, la relativa determinazione deve essere adeguatamente motivata.

3. L'apertura delle buste contenenti i preventivi richiesti deve essere effettuata dal responsabile del procedimento alla presenza di due testimoni, non appartenenti allo stesso servizio e, per assicurare la massima trasparenza, in una sala aperta al pubblico.

Art. 20 – Inadempienze

1. Nel caso di inadempienze per fatti imputabili all'impresa o alla persona cui è stata affidata l'esecuzione in economia delle forniture, il responsabile del procedimento, dopo formale ingiunzione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento rimasta senza esito, può disporre l'esecuzione d'ufficio di tutto o di parte della fornitura a spese dell'assuntore, salvo l'esercizio dell'azione di rivalsa ed il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza.

NORME FINALI

Art. 21 – Cauzione

1. Il responsabile del procedimento può prescindere dal richiedere la cauzione, ove la fornitura da eseguire non superi la somma di € 20.000.

Art. 22 – Collaudo

1. Le forniture di cui all'art. 1 debbono essere sottoposte a collaudo finale ovvero alla verifica della qualità e della quantità, secondo la loro natura, prima che se ne disponga il pagamento.

2. Per le forniture il cui importo di spesa non superi € 10.000,00, è sufficiente l'attestazione rilasciata dal consegnatario dei beni, dalla quale risulti che le stesse sono state regolarmente eseguite.

3. E' ammesso il collaudo parziale delle forniture secondo le norme di cui ai precedenti commi. In tal caso i pagamenti in conto sono disposti secondo le misure di cui all'art. 48 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.

4. Al collaudo non può partecipare chi ha avuto ingerenza nell'ordinazione, direzione o sorveglianza delle forniture.

Art. 23 – Pagamenti

1. Le fatture e le note delle forniture, da pagarsi mediante mandati, secondo le norme di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed al regolamento comunale di contabilità, non possono essere ammesse al pagamento se non sono corredate dell'autorizzazione di spesa, nonché della dichiarazione di collaudo o delle attestazioni di cui all'articolo precedente, e non risultano munite del visto di liquidazione da parte del responsabile del servizio committente.

2. I documenti di cui al comma precedente debbono essere prodotti in originale, da allegare al titolo di spesa, e in copia, da conservare agli atti, e corredati della prescritta presa in carico o bolletta di inventario.

Art. 24 – Contenzioso

1. Per tutte le controversie relative ai diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti per la fornitura di beni trovano applicazione:

- a) LA TRANSAZIONE di cui all'art. 239 del codice dei contratti (artt. da 1965 a 1986 del codice civile) per i casi non rientranti nell'accordo bonario di cui alla successiva lettera b);
- b) L'ACCORDO BONARIO di cui all'art. 240 del codice dei contratti;
- c) L'ARBITRATO di cui all'art. 241 del codice dei contratti.

TITOLO III

CAPO I

PROCEDURE PER LE FORNITURE DI SERVIZI

Art 25

Individuazione degli interventi

1. Possono essere eseguite in economia da parte dell'Amministrazione comunale, nel rispetto dei limiti previsti dal presente regolamento, le acquisizioni di servizi direttamente strumentali alle attività dell'Ente, sia interne che con valenza esterna, relative a tutti gli stanziamenti del bilancio di previsione e negli strumenti gestionali eventualmente adottati.

Art. 26

Esecuzione in economia in casi particolari

1. Ai sensi dell'art. 125, comma 10 del codice dei contratti, il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi, qualunque sia l'importo:

- e) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- f) necessità di completare i servizi di un contratto in corso, ivi non previsti, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- g) prestazioni periodiche di servizi, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- h) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

Art. 27

Acquisto di servizi in maniera autonoma

1. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, questo comune, limitatamente ai servizi ivi inclusi:

- può ricorrere alle convenzioni CONSIP S.p.A.;
- comunque, in caso di acquisti in maniera autonoma, sono utilizzati i parametri di qualità e di prezzo, come limite massimo, per l'acquisto di servizi comparabili con quelli oggetto di convenzionamento.

2. Ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni i provvedimenti con cui viene disposto di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, anche ai sensi del comma 4 del medesimo art. 26. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 del medesimo art. 26.

3. Non soggiacciono alla disciplina di cui ai commi precedenti:

- a) i servizi non compresi nelle convenzioni CONSIP S.p.A.;
- b) l'esecuzione di servizi speciali, intendendo per tali quei servizi che, per la loro tipologia e peculiarità, sono offerti solo da imprese altamente specializzate.

Art. 28

Modalità di affidamento di servizi per importi pari o superiori a 20.000 euro

1. Per servizi di importo pari o superiore a ventimila euro e fino alle soglie di cui al precedente art. 2, comma 1, ovvero nei casi previsti dal precedente art. 12, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante, ai sensi del precedente capo II.

Art. 29

Modalità di affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000 euro

1. Per servizi inferiori a ventimila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

2. L'esecuzione del servizio prevista dal comma 1 è disposta dai responsabili dei servizi cui siano state attribuite, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, le funzioni dirigenziali, i quali assumono anche le funzioni di responsabili del procedimento.

Art. 30

Ordinazione

1. L'ordinazione delle forniture deve essere effettuata con buono di ordinazione del responsabile del procedimento deve contenere:

- l'oggetto della fornitura;
- le garanzie;
- le caratteristiche tecniche;
- la qualità e la modalità di esecuzione;
- il prezzo;
- le modalità ed i termini di pagamento nel rispetto comunque delle norme di cui all'art. 4, comma 4, del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;
- le modalità di scelta del contraente.

2. 1. L'ordinazione delle forniture deve essere effettuata fino all'importo € 5.000,00 con buono di ordinazione del responsabile del procedimento, e deve contenere:

- l'oggetto della fornitura;
- le garanzie;
- le caratteristiche tecniche;
- la qualità e la modalità di esecuzione;
- il prezzo;
- le modalità ed i termini di pagamento nel rispetto comunque delle norme di cui all'art. 4, comma 4, del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;
- le modalità di scelta del contraente.

2. Per importi dai 5.001,00 a 20.000,00 l'ordinazione dei servizi deve essere effettuata con determinazione del responsabile previa acquisizione di almeno 3 preventivi.

Art. 31
Amministrazione diretta

1. Sono eseguiti in amministrazione diretta i servizi per i quali non occorra l'intervento di alcun imprenditore. Essi vanno effettuati con personale dipendente dall'amministrazione, impiegando materiali e mezzi di proprietà od in uso.

Art. 32
Cottimo fiduciario

1. Sono affidati con il sistema del cottimo fiduciario i servizi per i quali si renda necessario ovvero opportuno l'affidamento ad un imprenditore di notoria capacità ed idoneità.

2. I soggetti e le imprese di cui al comma 1 devono essere iscritti alla camera di commercio o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato.

3. L'esecuzione è effettuata con l'osservanza delle disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 33
Preventivi

1. Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione l'entità dei servizi da richiedere nel corso di un determinato periodo di tempo, non superiore comunque all'anno finanziario, possono richiedersi preventivi di spesa od offerte di prezzi validi per il periodo di tempo previsto. In tal caso può procedersi a singole ordinazioni via via che il fabbisogno si verifichi, alla persona od impresa che ha presentato il preventivo più conveniente, sempre che il limite globale della spesa, per il periodo di tempo considerato, non superi quello indicato nel precedente art. 24.

2. I preventivi debbono rimanere conservati agli atti.

Art. 34
Scelta del preventivo

1. La scelta fra più preventivi deve essere ispirata ai seguenti criteri: qualità della prestazione, modalità e tempi di esecuzione, prezzo.

2. Ove la scelta non cada sul preventivo di importo inferiore, la relativa determinazione deve essere adeguatamente motivata.

3. L'apertura delle buste contenenti i preventivi richiesti deve essere effettuata dal responsabile del procedimento alla presenza di due testimoni, non appartenenti allo stesso servizio e, per assicurare la massima trasparenza, in una sala aperta al pubblico.

Art. 35
Inadempienze

1. Nel caso di inadempienze per fatti imputabili all'impresa o alla persona cui è stata affidata l'esecuzione del servizio, il responsabile del procedimento, dopo formale ingiunzione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento rimasta senza esito, può disporre l'esecuzione d'ufficio di tutto o di parte del servizio a spese dell'assuntore, salvo l'esercizio dell'azione di rivalsa ed il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza.

CAPO IV NORME FINALI

Art. 36 Cauzione

1. Il responsabile del procedimento può prescindere dal richiedere la cauzione, ove la fornitura da eseguire non superi la somma di € 20.000.

Art. 37 Collaudo

1. Le forniture di cui all'art. 1 debbono essere sottoposte a collaudo finale ovvero alla verifica della qualità e della quantità, secondo la loro natura, prima che se ne disponga il pagamento.

2. Per i servizi il cui importo di spesa non superi € 20.000,00, è sufficiente l'attestazione rilasciata dal responsabile del servizio, dalla quale risulti che gli stessi sono stati regolarmente eseguiti.

3. È ammesso il collaudo parziale dei servizi secondo le norme di cui ai precedenti commi. In tal caso i pagamenti in conto sono disposti secondo le misure di cui all'art. 48 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.

4. Al collaudo non può partecipare chi ha avuto ingerenza nell'ordinazione, direzione o sorveglianza dei servizi.

Art. 38 Pagamenti

1. Le fatture e le note relative alla esecuzione dei servizi, da pagarsi mediante mandati, secondo le norme di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed al regolamento comunale di contabilità, non possono essere ammesse al pagamento se non sono corredate dell'autorizzazione di spesa, nonché della dichiarazione di collaudo o delle attestazioni di cui all'articolo precedente, e non risultano munite del visto di liquidazione da parte del responsabile del servizio committente.

2. I documenti di cui al comma precedente debbono essere prodotti in originale, da allegare al titolo di spesa, e in copia, da conservare agli atti, e corredati della prescritta presa in carico o bolletta di inventario.

Art. 39 Contenzioso

1. Per tutte le controversie relative ai diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti per la esecuzione di servizi trovano applicazione:

- a) LA TRANSAZIONE di cui all'art. 239 del codice dei contratti (artt. da 1965 a 1986 del codice civile) per i casi non rientranti nell'accordo bonario di cui alla successiva lettera b);
- b) L'ACCORDO BONARIO di cui all'art. 240 del codice dei contratti;
- c) L'ARBITRATO di cui all'art. 241 del codice dei contratti.

TITOLO IV

Art. 40 - Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 41 - Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 42 - Individuazione delle unità organizzative

1. Ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 vengono individuati nei responsabili dei servizi le unità organizzative competenti e responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.

Art. 43 - Termine per la conclusione dei procedimenti

1. I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, come voluto dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 3, comma 6-bis, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, vengono fissati come dal seguente prospetto: 90 giorni utili decorrenti dalla richiesta.

Art. 44 - Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2. Copia del presente regolamento, a cura del segretario comunale, è inviata:
- a tutti i responsabili dei servizi comunali;
 - all'organo di revisione.

Art. 45 - Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione
- a) le leggi ed i regolamenti nazionali e regionali e, in particolare, il d.P.R. 20 agosto 2001, n. 384;
 - b) lo statuto comunale;
 - c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;

Art. 46 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.

Del che si è redatto il presente verbale
Il Sindaco
MURIALDO LORENZO

Il Segretario Comunale
Dott.ssa BUE Carla

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 21.11.2006.

Benevello , li 21.11.2006

Il Segretario Comunale
Dott.ssa BUE Carla

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 01.12.2006

In quanto non soggetta controllo preventivo di legittimità:

- ☐ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione
- ☐ In quanto dichiarata immediatamente eseguibile

Il Segretario Comunale
Dott.ssa BUE Carla